



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Franco	Manzato
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Sandro	Sandri
	Vendemiano	Sartor
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 171 del 3 febbraio 2010

OGGETTO: Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006 e delle norme regionali di recepimento: termine di scadenza per l'anno 2010 del divieto di spandimento.

Il Vice Presidente e Assessore per le Politiche per l'Agricoltura e del Turismo Franco Manzato, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

L'introduzione delle norme regionali di attuazione della disciplina comunitaria e nazionale sulla gestione degli effluenti di allevamento, in applicazione della "Direttiva Nitrati", ha comportato la necessità di una nuova organizzazione di molti fattori aziendali che concorrono allo sviluppo del ciclo economico e produttivo; in questo senso, non sono stati interessati agli adeguamenti solo gli aspetti strutturali dell'azienda, ma anche i criteri di programmazione delle attività colturali e quelli da adottare nell'esecuzione delle pratiche agronomiche. Tra queste ultime possiamo considerare anche la gestione della fertilizzazione delle colture, sia per mezzo degli effluenti di allevamento, sia attraverso l'impiego dei concimi chimici commerciali.

Nel corso degli ultimi due anni, infatti, le aziende si sono progressivamente portate fino al completo adeguamento a quanto richiesto dal recepimento della normativa comunitaria in materia.

Si è tuttavia dovuto prendere atto che la trasposizione di alcuni criteri meramente amministrativi – ancor più che tecnico-agronomici – in termini di pratiche di gestione aziendale, richiede tempi di adeguamento "fisiologici".

Si può ricordare, a questo proposito, come i volumi e le caratteristiche degli effluenti, palabili o non palabili, indicati dalle tabelle del decreto ministeriale 7 aprile 2006, siano in alcuni casi del tutto differenti da quelli precedentemente considerati nello svolgimento delle ordinarie pratiche aziendali.

Valga ad esempio la diversa quantificazione del peso specifico del letame – nella pratica generale considerato pari a 0,5 – al quale il DM 7.4.2006 assegna valori radicalmente diversi nell'ambito della stessa categoria "vacche da latte". In funzione del tipo di stabulazione, infatti, a seconda che questa sia indicata come tipologia a "cucette con paglia totale" oppure della tipologia "libera su lettiera permanente", il valore passa da 0,85 a 0,49, benché per ambedue categorie la quantità di azoto "al campo" prodotta annualmente, per unità di peso vivo, sia la stessa (138 kg/t).

In ogni caso, questa marcata variabilità del parametro ha una diretta influenza sulla quantificazione dei tempi che si rendono necessari per le operazioni di spandimento e sulla programmazione dell'impegno complessivo richiesto, ed ha contribuito a rendere poco efficace la programmazione degli interventi di svuotamento dei contenitori di stoccaggio.

La Regione del Veneto, anche in relazione a questo tipo di problematiche, ha peraltro già proposto la correzione di parametri indicati dai documenti normativi nazionali, in riferimento a talune categorie di effluenti zootecnici.

Da considerare, ancora, che i suddetti interventi di spandimento possono essere realizzati esclusivamente in determinati periodi dell'anno, durante i quali i terreni non debbono essere coperti dalle colture, oppure effettuati con interventi "in copertura". Ciò comporta diverse difficoltà nell'individuazione dei periodi adeguati al corretto svolgimento delle operazioni agronomiche.

Va ricordato, inoltre, che sebbene nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore del divieto di spandimento (mesi di ottobre-novembre) non si siano verificate precipitazioni di tale portata da poter essere ritenute "eccezionali", vi è invece stata una bagnatura dei suoli costante, che ha reso impossibile

l'accesso dei mezzi agricoli ai terreni oggetto degli spandimenti, e non ha consentito pertanto il programmato svuotamento autunnale delle vasche di stoccaggio.

Valutato l'insieme delle condizioni sopra richiamate, è opportuno da parte della Giunta regionale valutare la possibilità di riconsiderare, limitatamente al periodo invernale corrente, il divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici sui terreni agricoli.

In proposito, le Organizzazioni Professionali degli Agricoltori, così come i singoli produttori zootecnici stessi ed alcuni Comuni del Veneto, hanno più volte sollecitato un apposito intervento regionale, nei termini di un'abbreviazione della durata del divieto, fatte comunque salve le eventuali condizioni meteorologiche avverse che si potrebbero verificare in detto periodo.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di stabilire la cessazione del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Di conseguenza, si interviene contestualmente ad integrare quanto stabilito dall'Atto A4 della DGR 29 dicembre 2009, n. 4081, ai fini della Condizionalità per l'anno 2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha fissato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, "DGR 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

VISTA la DGR n. 1151 del 26 maggio 2008, "Approvazione del Programma Straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati in Veneto. Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 108";

VISTA la DGR 24 febbraio 2009, n. 398, "Programma straordinario di intervento per l'attuazione delle direttive nitrati nel Veneto. Legge regionale 27 febbraio 2009. Fase seconda: apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione degli impianti consortili, aziendali ed interaziendali, con approccio integrato di sistema, che valorizzano le biomasse di origine zootecnica";

VISTA la DGR 29 dicembre 2009, n. 4081, con la quale è stato dato recepimento al decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 in materia di Condizionalità per l'anno 2010;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 dicembre 2008, prot. n. SVIRIS - AOO SVIRIS 0019090, con la quale si comunica che, relativamente ai divieti temporali di spandimento dei reflui nel periodo autunno-invernale, "...si ritiene che le Regioni possano fissare periodi diversi da quelli stabiliti attualmente, ove tali disposizioni siano motivate da circostanze eccezionali, tra cui possono rientrare gli eventi atmosferici di particolare intensità";

PRESO ATTO delle richieste di modifica del divieto temporale di spandimento degli effluenti, avanzate sia in via formale che in via informale dalle Organizzazioni Professionali degli Agricoltori, dalle Associazioni degli Allevatori, nonché da alcuni Comuni del Veneto;

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire – in applicazione dell’articolo 5, comma 5, dell’allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – che dalla data di approvazione del presente provvedimento abbia termine il periodo di divieto di spandimento dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue, previsto al comma 2 del medesimo articolo 5 della DGR n. 2495/2006, nelle zone non designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto;
3. di stabilire, in conformità al decreto ministeriale 7 aprile 2006, articolo 26, comma 5, nonché in applicazione dell’articolo 26, comma 2, dell’allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, che dalla data di approvazione del presente provvedimento abbia termine il periodo di divieto di spandimento dei letami, dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue, previsto dal medesimo articolo 26 della DGR n. 2495/2006, relativo nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto;
4. di stabilire che l’efficacia di quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3 in ordine alla diversa decorrenza del termine ultimo del periodo di divieto sia limitata unicamente all’anno solare 2010 e che non determini alcun effetto sui successivi termini di inizio e fine del periodo stagionale di divieto previsto dalla disciplina vigente in materia;
5. di riconfermare, con l’eccezione di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, i restanti divieti stagionali e territoriali, nonché gli ulteriori vincoli allo spandimento stabiliti dal Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati con la DGR n. 2495/2006, la DGR n. 2439/2007 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda il divieto di spandimento nelle giornate di pioggia e sui terreni saturi d’acqua, o con falda affiorante, sia nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) che nelle zone non vulnerabili o ordinarie (ZO);
6. di disporre che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisca integrazione pienamente efficace ai Criteri di Gestione Obbligatoria stabiliti in materia di Condizionalità per l’anno 2010, nell’Atto A4, Allegato A alla DGR 29 dicembre 2009, n. 4081;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan